

Statuto dell'Associazione



**B&B SETTE
COMUNI**

Quality

WWW.BBSETTECOMUNI.IT



Associazione B&B Sette Comuni Quality Altopiano dei Sette Comuni - Veneto

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

È costituita l'Associazione denominata "B&B Sette Comuni Quality".

Art. 2 - Scopi dell'Associazione

Gli scopi dell'Associazione sono:

- Promuovere l'ospitalità in famiglia e il territorio dell'Altopiano dei Sette Comuni.
- Garantire una costante attività di formazione per gli associati e per coloro che fossero interessati ad un'ospitalità in famiglia e mantenere un'offerta con criteri di qualità tra gli associati.
- Proporsi come parte attiva e propositiva, in collaborazione sinergica con le tutte le componenti sociali ed economiche del territorio (di natura pubblica e privata) interessati a proposte di qualità per l'offerta turistica dell'Altopiano dei Sette Comuni.
- Favorire l'adesione all'Associazione di tutti i B&B che rispondono ai criteri di qualità del regolamento (in allegato).
- Favorire azioni collettive di formazione degli associati e di miglioramento continuo della qualità dell'offerta turistica, con particolare attenzione all'identità locale, alle tradizioni, ai luoghi e ai prodotti tipici.
- Promuovere ed attuare qualsiasi iniziativa che tenda a fornire consulenza ed assistenza per la soluzione di problematiche inerenti l'attività degli associati.

Art. 3 - Sede

La sede legale è in Via Monte Sisemol 8, 36032 Gallio VI.

Art. 4 - No-profit

L'associazione non ha scopo di lucro.

Art. 5 - Soci

Possono far parte dell'Associazione "B&B Sette Comuni Quality" in qualità di Soci tutti i titolari di strutture ricettive Bed and Breakfast operanti nel territorio dell'Altopiano dei Sette Comuni;

- Che siano regolarmente autorizzati all'esercizio dell'attività dalle competenti autorità;
- Che accettino di applicare i principi e regole di comportamento del regolamento allegato.

I membri dell'associazione si suddividono in:

- a) **Soci fondatori:** sono tutti coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo e che hanno contribuito ad insediare il primo Consiglio Direttivo.
- b) **Soci ordinari:** sono coloro che, condividendo le finalità dell'associazione, facciano richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo con indicazione del domicilio cui debbono essere inviate le comunicazioni, e dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statutarie e degli obblighi da queste derivanti, in

particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative.

L'ammissione è deliberata, anche in forma orale, a maggioranza di voti dal Consiglio Direttivo, ed ha effetto dalla data della deliberazione. L'eventuale diniego dovrà essere motivato.

c) **Soci onorari:** sono personalità o Enti che si siano personalmente distinti nella collaborazione e nel sostegno dell'attività dell'Associazione e nominati tali dal Consiglio Direttivo.

Esclusi i soci onorari, gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa, che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'associazione. La qualità di socio non è trasmissibile.

Gli associati, indipendentemente dalla categoria cui appartengono, hanno parità di diritti, compreso quello di voto. Essi devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'Associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno emanati dal Consiglio Direttivo e la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.

La partecipazione all'Associazione non può essere temporanea.

Il Consiglio Direttivo si riserva inoltre di ricevere l'adesione di altri soggetti operanti nel settore turistico in armonia con gli scopi sociali.

Spetta al Consiglio Direttivo accogliere o respingere la domanda.

Art. 6 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente

Art. 7 - Quota Associativa

L'Assemblea stabilisce di anno in anno la misura della quota associativa annuale.

Art. 8 - Assemblea Generale

L'Assemblea generale è composta da tutti i soci aderenti e in regola con il pagamento delle quote associative che dovranno risultare dal libro soci tenuto presso la sede dell'Associazione.

Art. 9 - Compiti dell'Assemblea Generale

L'assemblea generale:

- a) Delibera su qualunque argomento le sia sottoposto dal Consiglio Direttivo.
- b) Delibera sulle modifiche statutarie.
- c) Procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo nonché del Presidente e del vice Presidente;
- d) Delibera in ordine alla decadenza ed alla esclusione dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Funzionamento dell'Assemblea

L'assemblea è convocata dal presidente del Consiglio Direttivo mediante convocazione da inviare via posta elettronica a tutti i soci.

L'avviso di convocazione dovrà contenere gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo, il giorno, e l'ora della convocazione.

L'Assemblea generale deve essere convocata almeno una volta l'anno.

Essa è validamente costituita in prima convocazione qualora sia presente la metà più uno dei soci che hanno diritto a partecipare. L'assemblea si intende validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea generale delibera a maggioranza degli intervenuti. In caso di parità di voti è determinante il voto del presidente del Consiglio Direttivo.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o in sua mancanza dal vice-Presidente.

Art. 11 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre consiglieri.

Essi durano in carica per un biennio e sono rieleggibili.

L'Assemblea che provvede all'elezione dei Consiglieri nomina tra loro il Presidente ed il Vice Presidente ed il Segretario tesoriere.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) Elaborare e proporre all'approvazione dell'Assemblea il programma delle iniziative dell'Associazione;
- b) Proporre all'Assemblea proposte di decadenza o esclusione dei soci;

Il Consigliere od i Consiglieri eventualmente a ciò delegati rispondono del proprio operato al Consiglio Direttivo che resta comunque l'unico responsabile nei confronti dell'Assemblea e dei terzi.

Art. 10 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, o su richiesta di almeno due quinti dei suoi membri, a mezzo di comunicazione scritta contenente l'elenco degli argomenti da trattare.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se sono presenti almeno tre Consiglieri.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il consigliere che per tre volte in un anno risulterà assente alle riunioni, decadrà automaticamente dalla carica.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'Associazione.

A lui o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, spettano:

- La legale rappresentanza dell'Associazione davanti ai terzi ed in giudizio;
- Il compito di convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- Di promuovere ogni attività volta alla realizzazione pratica dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio direttivo stesso.

Art. 12 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- Per recesso, che deve essere comunicato tramite lettera raccomandata con avviso di ricevuta di ritorno;
- Per cessazione dell'attività che deve essere comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevuta di ritorno;
- Per morosità, su deliberazione dell'Assemblea;
- Per il compimento di atti contrari agli scopi sociali.

La perdita della qualità di socio non esonera dall'assolvimento degli impegni assunti, ivi compreso l'obbligo del pagamento della quota associativa dell'anno solare in corso.

Art. 13 - Il patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- Patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- Quote associative, contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi.

E' assolutamente vietato distribuire tra gli associati anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 14 - Rendiconto economico-finanziario

L'esercizio dell'Associazione si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo deve fedelmente rispecchiare l'andamento della gestione economico-finanziaria e sociale dell'Associazione. Tale bilancio, predisposto dal Consiglio Direttivo dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il rendiconto economico-finanziario con gli eventuali allegati, deve restare a disposizione dei soci presso la sede sociale durante i quindici giorni antecedenti la data fissata per la riunione dell'assemblea che lo deve approvare.

Art. 15 - Modifica dello Statuto e scioglimento

Ogni modifica del presente statuto o lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberata con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci effettivi presenti in Assemblea.

L'assemblea delibererà in merito alla nomina dei liquidatori ed alla devoluzione del fondo sociale residuo ad associazioni ed enti aventi scopo sociale affine.

Handwritten signatures:
 Michele Noci...
 Anna...
 Federico...
 Patrizia...
 Chiara...
 Stefani...
 Gianm...
 M...
 M...

AGENZIA DELLE ENTRATE
Basilica di S. Maria della Groppa



ATTO REG. IL 29.05.2017
 L. N. 1722 SERIE 3
 TASSE € 206,40#
 duecento e 40/100

IL FUNZIONARIO ADDETTO
(M. Zaborra)

3 1722 29/05/2017

200,00

6,40

0,00

T5G17L001722000CC

*codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi*

206,40

EURO 206,40

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

T5G